CISL FP
MINISTERO GIUSTIZIA

Funzione Pubblica

Roma, 2 luglio 2026

Prot. n. 49

Dott.ssa **Lina Di Domenico**
Capo Dipartimento dell'organizzazione Giudiziaria

Dott.ssa **Mariaisabella Gandini**
Direttore Generale del personale e della formazione

Oggetto: *Criticità Progressioni verticali in deroga*

Con il provvedimento del Direttore Generale del Personale, prot. n. 7862 del 26 giugno scorso, l'Amministrazione ha dato avvio alla tanto attesa procedura di progressioni verticali in deroga, disciplinata dall'articolo 52 comma 1 bis del d.lgs. 165/2001 e dall'articolo 18, comma 6, del CCNL Funzioni Centrali 2019/2021.

Pur trattandosi, secondo l'attuale sistema delle relazioni sindacali, di materia non soggetta a contrattazione ma esclusivamente a confronto, si ritiene doveroso segnalare alcune criticità che emergono dall'impianto della procedura. Alcune di esse presentano profili potenzialmente pregiudizievoli, tali da compromettere la regolare conclusione dell'intero percorso.

Sono tre gli aspetti che si ritiene necessario affrontare: la mancata messa a disposizione della banca dati dei quiz; la discriminazione che si determina nei confronti del personale risultato vincitore del medesimo concorso ma assunto in momenti diversi; l'assenza di una chiara garanzia di permanenza nella sede di servizio.

1. La mancata pubblicazione della banca dati pone i candidati di questa procedura in una condizione di evidente squilibrio rispetto a procedure analoghe, nelle quali il personale ha potuto avvalersi delle batterie di quiz per una preparazione adeguata. Tale disparità risulta ancor più evidente se si considera che la stessa amministrazione della Giustizia, nelle procedure di stabilizzazione del personale assunto nell'ambito del PNRR, ha consentito ai candidati di avvalersi della banca dati dei quesiti. È dunque difficile comprendere perché, in una procedura comparativa rivolta esclusivamente al personale interno, non si sia adottata la medesima impostazione, che avrebbe assicurato omogeneità di trattamento e un quadro di regole chiaro e non discriminatorio.

2. Vi è poi la questione, emersa con particolare evidenza in questi giorni, della discriminazione che si consuma nei confronti del personale vincitore del medesimo concorso bandito ai sensi

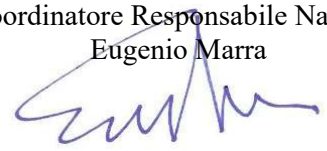
Via Adelaide Bono Cairoli, 68 – 00145 Roma
Via Arenula n. 70 – 00186 Roma
Tel. 06 68852071
PEC: coordinamentogiustizia.cisl@pec.it
PEO: coordinamento.giustizia@cisl.it
Sito internet: www.cislfpgiudiziario.org

dell'articolo 252 del decreto-legge numero 34 del 2020, che ha previsto l'assunzione di 2700 Cancellieri esperti. E' infatti risultato che alcuni vincitori, assunti in determinati distretti, sono legittimati a partecipare alla procedura in deroga, mentre altri, assunti con ritardo rispetto ai primi, ne risultano esclusi. Tale disparità di trattamento, fondata unicamente sulla diversa tempistica delle assunzioni, configura una evidente discriminazione che indebolisce l'intero impianto procedurale e lo espone con elevata probabilità al rischio di annullamento in sede giudiziale. Una eventuale sospensione o dichiarazione di illegittimità, oltre a compromettere le legittime aspettative di numerosi lavoratori che hanno maturato una significativa anzianità di servizio, determinerebbe un effetto irreversibile. Il termine del 30/06/2026 per la pubblicazione della procedura è infatti inderogabile. Ciò significa che, qualora la procedura venisse bloccata da un giudice del lavoro, non vi sarebbe più alcuna possibilità di recupero e l'intero percorso resterebbe definitivamente precluso. Appare pertanto necessario, nell'interesse di tutti i lavoratori e in particolare di quelli più anziani che attendono questa procedura da molti anni, intervenire tempestivamente per superare la discriminazione evidenziata. Il differimento del termine ultimo di presentazione delle domande rappresenta la soluzione più equilibrata e idonea a garantire parità di accesso, evitare contenziosi paralizzanti e assicurare la piena tenuta giuridica della procedura.

3. L'assenza di una chiara garanzia di permanenza nella medesima sede di servizio, intesa non come singolo ufficio ma come città in cui l'ufficio è ubicato, rappresenta un ulteriore elemento di criticità. Una procedura che non assicura la continuità territoriale rischia infatti di disincentivare la partecipazione, soprattutto da parte del personale con maggiore anzianità di servizio, che da venti o trenta anni lavora stabilmente nella stessa città e che non può ragionevolmente essere posto nella condizione di dover valutare un trasferimento in un'altra città o addirittura in un'altra regione per accedere alla qualifica di funzionario. Una simile impostazione, oltre a risultare irragionevole sul piano organizzativo, finirebbe per svuotare di significato la procedura stessa, scoraggiando proprio quei lavoratori che attendono da anni un'opportunità di progressione professionale. È pertanto necessario che l'Amministrazione chiarisca in modo inequivocabile che la partecipazione alla procedura non comporterà l'obbligo di mobilità territoriale verso altre città e/o verso altre regioni. Solo una garanzia di questo tipo può assicurare un effettivo equilibrio tra le esigenze organizzative e il legittimo affidamento dei lavoratori, evitando che la procedura si traduca, di fatto, in un invito a rinunciare alla candidatura.

Confidando nella massima attenzione che l'Amministrazione è chiamata a riporre su quanto sopra evidenziato, in attesa di riscontro si porgono distinti saluti.

Il Coordinatore Responsabile Nazionale
Eugenio Marra



Via Adelaide Bono Cairoli, 68 – 00145 Roma
Via Arenula n. 70 – 00186 Roma
Tel. 06 68852071
PEC: coordinamentogiustizia.cisl@pec.it
PEO: coordinamento.giustizia@cisl.it
Sito internet: www.cislfpgiudiziario.org